

## Piano di sostituzione degli indici di riferimento

### Premessa e scopo del documento

In data 11 gennaio 2024 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 207 del 7 dicembre 2023, il quale ha introdotto nel Decreto legislativo n. 385/93 (cd. Testo Unico Bancario ovvero T.U.B.) l'art. 118-bis rubricato "*Variazione sostanziale o cessazione di un indice di riferimento*", che disciplina – con riferimento ai contratti bancari e finanziari a tasso indicizzato (es. all'Euribor) – le modifiche all'indice di riferimento convenuto, nel caso di variazione sostanziale o cessazione del suddetto indice di riferimento. Più precisamente, l'art. 118-bis T.U.B. prevede che le banche e gli intermediari finanziari siano tenuti a pubblicare e a mantenere aggiornati sul proprio sito internet i cd. Piani di Sostituzione o Piani solidi e scritti previsti dall'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011 (c.d. "Regolamento Benchmark"), nonché a inserire nei contratti con la clientela delle clausole cd. di fallback che consentano a quest'ultima di individuare, facendo rinvio ai suddetti piani, le modifiche all'indice di riferimento o l'indice sostitutivo per le ipotesi di variazione sostanziale o di cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto.

In ottemperanza alle menzionate disposizioni normative il presente Piano di Sostituzione viene predisposto dalla Società per regolamentare le azioni da intraprendere in caso di cessazione o variazione sostanziale degli indici di riferimento utilizzati nei contratti di leasing.

Questo Piano si applica a tutti i contratti che prevedono parametri indicizzati per determinare, tempo per tempo, le condizioni economiche degli accordi. La società si impegna a monitorare costantemente il mercato e l'evoluzione normativa per garantire aggiornamenti puntuali e adeguati al Piano.

### Processo di sostituzione degli indici

La sostituzione di un indice di riferimento sarà attuata secondo il seguente processo articolato in quattro fasi principali:

#### 1) Rilevazione di eventi critici:

Le circostanze che determinano l'attivazione del presente Piano sono:

- la **cessazione dell'indice di riferimento**, da intendersi come l'interruzione permanente o temporanea della rilevazione o determinazione del parametro da parte dell'amministratore dell'indice;

- la **variazione sostanziale dell'indice di riferimento**, da intendersi come la modifica rilevante della metodologia di rilevazione e determinazione dell'indice, escludendo, quindi, le variazioni quantitative del parametro meramente dovute alla naturale fluttuazione del parametro.

## 2) Individuazione dell'indice sostitutivo

L'Euribor è l'indice di riferimento per i contratti indicizzati. Qualora l'amministratore del menzionato indice di riferimento ne cessasse la fornitura o in caso di variazioni sostanziali del medesimo, la Società adotterà un indice alternativo del parametro cessato o variato

L'indice sostitutivo sarà scelto seguendo una gerarchia di priorità:

- o (i) formalmente raccomandato, designato o altrimenti individuato come sostituto, a seconda del caso, dell'Euribor (a) per legge o - in subordine - (b) dalla Banca Centrale Europea, o da altra autorità o organismo competente o – in ulteriore subordine - (c) dal gruppo di lavoro o comitato ufficialmente nominato o incaricato dall'amministratore dell'indice o da un altro organismo competente, o – in ultima istanza - (d) dall' European Money Markets Institute - EMMI
- o (ii) qualsiasi altro soggetto che possa subentrare nell'amministrazione dell'indice
- o (iii) riconosciuto come parametro di mercato che sostituisce, a seconda del caso, l'Euribor, qualora non sia stato individuato secondo i criteri sopra elencati.

Il parametro sostitutivo potrà essere maggiorato di uno spread tale da raggiungere il tasso nominale in essere al momento della soppressione dell'indice di riferimento. Tale tasso non potrà in ogni caso superare i limiti in materia di usura.

## 3) Comunicazione alla clientela

La società informerà i clienti entro 30 giorni dall'identificazione dell'evento critico. La comunicazione, redatta in forma chiara e comprensibile, includerà:

- Dettagli sull'indice soggetto a variazione o cessazione.
- Specifiche dell'indice sostitutivo e delle modalità di applicazione.
- Indicazioni sul diritto di recesso senza spese, da esercitarsi entro due mesi.

Nei contratti già in decorrenza, l'indice sostitutivo sarà applicato al primo conguaglio utile. Nei contratti non ancora entrati in decorrenza l'applicazione avverrà alla prima fatturazione degli oneri di prelocazione finanziaria.

### **Revisione e aggiornamento del Piano di Sostituzione**

Hypo Vorarlberg Leasing, almeno annualmente, conduce una revisione della mappatura dei benchmark utilizzati e valuta se il contenuto del presente Piano necessita di aggiornamenti alla luce delle evoluzioni normative, di settore o di business.

Ai sensi all'art. 118-bis, comma 1, del TUB, gli aggiornamenti al presente documento sono portati a conoscenza della clientela interessata tramite un'informativa, secondo le modalità previste dall'art. 119 del TUB in materia di comunicazioni periodiche, almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile. Anche nel caso in cui il processo di monitoraggio del Piano non evidenzi la necessità di aggiornare il contenuto del Piano, i clienti verranno informati con le stesse modalità e tramite rimando alla versione aggiornata pubblicata sul sito internet.